

## **RACCOLTA DIFFERENZIATA E DIRETTIVA RIFIUTI: SI ENTRA NELLA FASE FINALE.**

di *Massimo Medugno*

---

1. All'inizio del prossimo mese il Parlamento Europeo entrerà nella fase di seconda lettura della revisione della direttiva rifiuti, che potrebbe preludere alla definitiva approvazione nel corso del 2008.

L'obiettivo della proposta di revisione alla Direttiva era quello di "colmare" alcune evidenti lacune: una migliore definizione della nozione di rifiuto, una definizione di recupero e di riciclaggio che (paradossalmente) mancano nella disciplina comunitaria (artt. 3-5-6 della originaria proposta) e la regolamentazione delle materie prime secondarie (o meglio dei "prodotti, materiali e sostanze secondari" che cessano di essere rifiuto (cfr. art. 11 della proposta). Altre questioni sul tavolo la gerarchia comunitaria in materia di gestione dei rifiuti e alcune definizioni, tra cui quella di raccolta differenziata.

Sembra certo che il Parlamento farà della gerarchia un punto qualificante della sua azione di modifica e proposta. Accanto alla gerarchia, criterio fondamentale per una pragmatica gestione dei rifiuti, altre proposte che hanno l'obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti che provengono dalle attività di riciclaggio. In questo modo sarà possibile rimuovere i colli di bottiglia nella attività di riciclaggio ed effettuare un recupero energetico di quanto non può più essere utilizzato.

Nelle direttive europee in materia di rifiuti non troviamo una definizione di "raccolta differenziata". Ma il quadro europeo, anche su questo aspetto, è destinato rapidamente a cambiare nella direzione di dare maggiore enfasi alla fase della raccolta proprio con la revisione della direttiva rifiuti. Infatti, l'art. 8, comma 2 della Posizione Comune del Consiglio (versione 20 novembre 2007) sulla revisione della Direttiva Rifiuti prevede che "Ove necessario (...) i rifiuti sono raccolti separatamente (...) e non sono miscelati con altri rifiuti e altri materiali aventi proprietà diverse."

Il Parlamento europeo, nel febbraio 2007, aveva già approvato una Risoluzione che prevedeva una specifica definizione di raccolta differenziata, oltre la previsione che ogni Stato Membro avesse sistemi di raccolta differenziata coerenti con gli standard industriali. La stessa Risoluzione prevedeva inoltre che, entro il 2020, fossero raccolti separatamente il 50% dei rifiuti urbani. Un orientamento che verrà, molto probabilmente, seguito anche nella seconda lettura di aprile.

2. Tuttavia, sono molti i testi e i documenti comunitari che presuppongono sistemi di raccolta differenziata. Ad esempio, la recente Comunicazione della Commissione sulla strategia tematica sulla prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti (Com. 2005/666 del 21 dicembre 2005) non fa riferimento ad una definizione. Tuttavia, indica i principali benefici ed impatti positivi di una strategia che preveda di riciclare di più (si veda il Box) e che, evidentemente, presuppone sistemi di raccolta differenziata.

Principali benefici e impatti positivi

Gli interventi descritti finora possono migliorare l'efficacia economica della politica dell'UE in materia di rifiuti e apportare notevoli benefici sotto il profilo sociale e ambientale:

– la politica dei rifiuti sarà più incentrata sull'impatto ambientale e diventerà così più

efficiente ed economicamente efficace;

- il contesto normativo delle attività di gestione dei rifiuti sarà perfezionato e porterà ad una riduzione dei costi e degli ostacoli che frenano le attività di riciclaggio e di recupero;
- le politiche finalizzate alla prevenzione dei rifiuti saranno attuate a livello nazionale e ciò garantirà la massima efficienza ambientale ed economica e promuoverà gli interventi nel punto più prossimo a quello dove vengono prodotti i rifiuti;
- l'aumento della percentuale di recupero ridurrà le emissioni risultanti dallo smaltimento dei rifiuti e comporterà effetti positivi per l'ambiente come la riduzione delle emissioni di gas serra.

Tutti questi impatti positivi possono essere illustrati meglio da alcune cifre.

- Se si riuscirà a destinare una quantità maggiore di rifiuti urbani al compostaggio, al riciclaggio e al recupero di energia invece che allo smaltimento si otterranno ulteriori riduzioni delle emissioni di gas serra, che potranno variare da 40 a oltre 100 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente l'anno.
- Definendo chiaramente quando un rifiuto cessa di essere tale si potrebbe abbattere una parte dei costi amministrativi connessi alla legislazione sui rifiuti: per esempio, il settore del riciclaggio degli inerti calcola che tali costi ammontino a circa l'1% del fatturato.
- Un'attività di riciclaggio più intensa crea occupazione: il riciclaggio di 10 000 tonnellate di rifiuti richiede fino a 250 posti di lavoro rispetto ai 20-40 necessari per l'incenerimento e ai 10 per lo smaltimento in discarica. Anche tenendo conto dei posti di lavoro persi nel settore dell'estrazione e della produzione di materiali vergini, il saldo è comunque positivo.

Estratto dalla Comunicazione della Commissione sulla strategia tematica sulla prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti (Com. 2005/666 del 21 dicembre 2005)(pagina 10).

Il Regolamento CE n. 1013/2006 assoggetta le spedizioni di rifiuti non differenziati (voce 20 03 01) provenienti dalla raccolta domestica alle regole più restrittive dei rifiuti avviati allo smaltimento (procedura di notifica e consenso espresso).

Anche il citato Regolamento, pur non prevedendo una specifica definizione di raccolta differenziata, presuppone che essa ci sia e venga attuata a livello di Stati Membri, tanto da ricondurre i rifiuti raccolti in maniera differenziata alle più semplici procedure della Lista Verde. Infatti, l'elenco europeo dei rifiuti prevede al 20 01 e seguenti le "frazioni oggetto di raccolta differenziata".

3. Se a livello comunitario, nell'ambito della revisione della direttiva rifiuti, si sta lavorando per l'inserimento di una definizione di raccolta differenziata, la situazione normativa a livello nazionale è certamente migliore.

Secondo il D.Lgs. n. 4/2008<sup>1</sup>, correttivo del cosiddetto "codice ambientale", si intende per "raccolta differenziata" «la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati» (art. 183, comma 1 lettera f).

<sup>1</sup> «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (in S.O. n. 24 alla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2008, n. 24).